

Codice A1607C

D.D. 6 novembre 2025, n. 839

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. MONCALVO (AT) - Intervento: realizzazione di impianto fotovoltaico a terra di potenza superiore a 1MW, Loc. Strada Gessi - Autorizzazione Paesaggistica.



ATTO DD 839/A1607C/2025

DEL 06/11/2025

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1607C - Urbanistica Piemonte Orientale**

OGGETTO: D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. MONCALVO (AT) – Intervento: realizzazione di impianto fotovoltaico a terra di potenza superiore a 1MW, Loc. Strada Gessi - Autorizzazione Paesaggistica.

Vista l'istanza pervenuta dal SUAP Unione Terre del Tartufo, volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla Regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che individua, al comma 1 dell'articolo 3, le tipologie di opere ed interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica per i quali le funzioni autorizzative sono di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza regionale;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore Urbanistica Piemonte Orientale ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di provvedimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo

articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente;

considerato che, in seguito alla presentazione di integrazioni spontanee da parte dell'interessato al Soprintendente, il Settore Urbanistica Piemonte Orientale ha formulato ulteriori osservazioni ad integrazione delle valutazioni già condotte;

verificato che, ai sensi del comma 8 dell'articolo 146 citato il Soprintendente ha reso il parere di competenza;

attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 e in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto mero esercizio di una potestà amministrativa prevista dalla legge per la cura dei pubblici interessi;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dal Settore Urbanistica Piemonte Orientale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, nonché le ulteriori osservazioni a seguito delle integrazioni spontanee del richiedente che si intendono recepite integralmente nella presente determinazione; (allegato 1 e allegato 2)

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all'intervento in oggetto; (allegato 3)

tutto ciò premesso e considerato

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- la legge regionale 32/2008;
- la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

DETERMINA

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria e nelle successive osservazioni predisposte dal Settore Urbanistica Piemonte Orientale (allegati 1 e 2) e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente relativamente agli aspetti paesaggistici (allegato 3), che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

La presente autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno

successivo la scadenza del quinquennio medesimo fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 327. Il termine di efficacia dell'autorizzazione, stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del d.lgs 42/2004, decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle eventuali procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1607C - Urbanistica Piemonte Orientale)
Firmato digitalmente da Caterina Silva

Allegato

Allegato 1

Direzione Ambiente, Energia e territorio
Settore Urbanistica Piemonte Orientale
urbanistica.est@regione.piemonte.it
PEC urbanistica.est@cert.regione.piemonte.it
caterina.silva@regione.piemonte.it

Classif. 11.100/GESPAE/808/2025A/A1600A

Rif. n. 117167/A1600A del 01/08/2025
142771/A1600A del 23/09/2025

RELAZIONE

Oggetto: pratica SUAP: 02015890268-12062025-0706

D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 recante

Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146

Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32

Comune: MONCALVO (AT)

Intervento: Realizzazione impianto fotovoltaico a terra di potenza superiore 1MW, loc. Strada Gessi – C.T. - Foglio 15, Mappali 5, 162, 164, 166

Istanza:

Esaminata l'istanza, qui inoltrata dal SUAP Unione Terre del Tartufo, con nota prot. n. 28119 del 01/08/2025, acquisita in data 01/08/2025, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza,

visti gli atti integrativi pervenuti tramite PEC dal professionista incaricato dal richiedente in data 22/09/2025, acquisiti con prot. n. 142771/A1600A del 23/09/2025,

considerato che gli interventi previsti consistono nella realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica a supporto dell'attività produttiva esistente in prossimità, mediante l'installazione di pannelli fotovoltaici a terra, nonché delle opere di connessione alla rete elettrica con relativi locali tecnologici;

l'impianto, come meglio descritto nelle Tavole progettuali, è composto da due sezioni fotovoltaiche con moduli di tipologia bifacciale di potenza 630 Wp e consta di una struttura fissa, rivolta a sud che sviluppa una potenza di 368,55 kWp (585 moduli) e di una seconda struttura, ad inseguimento E-O, che sviluppa una potenza di 1.247,40 kWp (1.980 moduli), per una potenza complessiva dell'impianto pari a 1.615,95 kWp;

nel dettaglio i pannelli saranno sostenuti da struttura metallica con fondazione su palo, protetti da recinzione in rete metallica plastificata con siepe esterna per la quale si prevede il

raggiungimento di un'altezza di mt 3.00 al termine dello sviluppo vegetativo; sul perimetro saranno posizionati pali alti mt 3.00 per l'illuminazione interna, e, ai vertici, le videocamere, alte mt 9.00, atte alla sorveglianza del sito;

sono previste infine alcune opere necessarie per determinare il corretto deflusso delle acque superficiali e la riduzione del potenziale carico idraulico all'interno dei terreni interni alla perimetrazione della frana quiescente ivi segnalata, oltre a trincee drenanti per l'allontanamento delle acque sotterranee, che verranno conferite nell'impluvio naturale;

i nuovi manufatti risultano parzialmente ricompresi all'interno della fascia di tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142 del D.lgs n. 42/2004, c. 1, lettera c) (Rio Viazza);

le principali componenti individuate nella zona dalla Tav. P4 del Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017, oltre alla zona fluviale di pertinenza del corso d'acqua, sono rappresentate da aree rurali di collina (morfologia insediativa 10), anche di elevato interesse agronomico in classe seconda di capacità d'uso dei suoli, Viabilità storica e patrimonio ferroviario, Aree rurali di specifico interesse paesaggistico (tipo SV6: Sistemi paesaggistici rurali di significativa omogeneità e caratterizzazione dei coltivi - i vigneti), che ben descrivono un paesaggio agrario assai pregevole, caratterizzato da morfologie ondulate, con alternanza di aree a tutt'oggi coltivate, macchie boscate e rari cascinali caratterizzati da impianti regolari di vegetazione nelle aree di pertinenza, e solcato da corsi d'acqua con sponde caratterizzate da una fitta vegetazione ripariale;

le aree interessate dalla proposta in esame ricadono altresì (Tav. P5 del Ppr) nella Buffer Zone del sito - I Paesaggi vitivinicoli del Piemonte Langhe-Roero e Monferrato, che nel giugno 2014 è stato iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'Umanità (UNESCO);

verificato che ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 l'intervento in oggetto è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

visto l'art. 146, comma 6 del D.lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il citato Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopracitato Ppr,

accertato altresì che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142 del D.lgs 42/2004,

visti i disposti della Deliberazione di Giunta Regionale n. 21 novembre 2024, n. 23-411 ad oggetto: *"Sito UNESCO 'I paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato', di cui alla D.G.R. n. 26-2131 del 21 settembre 2015. Approvazione delle indicazioni per la verifica della compatibilità afferente alla realizzazione di impianti fotovoltaici a terra con riferimento alle buffer zone"*, nella quale si evidenzia, tra l'altro, che *"(...) le buffer zone sono aree di attenzione per le quali si richiede la redazione di uno studio atto a verificare la compatibilità dell'intervento con il contesto paesaggistico ed ambientale circostante"*,

preso atto di quanto dichiarato nella Relazione Paesaggistica, ovvero che *“Si precisa che non è possibile contenere i pannelli fotovoltaici sul tetto dello stabilimento in quanto orientato a Nord e le torri alte mt 40,00 ombreggiano una notevolmente [notevole n.d.r.] superficie del piano del tetto, e l'impossibilità di inserirli sul tetto del capannone in cui è contenuto il forno, ai fini della prevenzione incendi, rendendo l'intervento poco idoneo sia sotto l'aspetto economico che di resa di Kw prodotti”*,

preso atto delle ulteriori argomentazioni fornite nella Relazione di riscontro alla richiesta di integrazioni in merito alle possibili localizzazioni alternative dell'intervento sulle aree nella disponibilità del richiedente situate nell'intorno dello stabilimento, che di fatto portano a confermare la localizzazione inizialmente prescelta, in quanto - limitatamente ai profili che rilevano in questa sede - parimenti assoggettate a tutela paesaggistica ovvero comunque ricadenti nella buffer zone del sito UNESCO e, con particolare riferimento ai terreni a nord-est dello stabilimento, per ragioni di visibilità di questi ultimi, oggetto tra l'altro di recupero ambientale finalizzato al rimboschimento e all'arbustamento,

considerato che l'intervento, così come proposto, si inserisce nel ricordato contesto di pregio soggetto a restrizioni e/o vincoli complementari finalizzati a garantire un maggior livello di protezione al sito UNESCO, introducendo un utilizzo del suolo estraneo agli usi agricoli consueti quali le coltivazioni a vigneto o comunque coerenti con la vocazione dei luoghi, e che, in particolare se replicato, costituisce un potenziale fattore di criticità per la conservazione del sito UNESCO stesso;

lo stesso, d'altro canto, va a situarsi in prossimità di uno stabilimento produttivo esistente, al quale risulta strumentale, e pertanto su aree dichiarate idonee per gli effetti delle normative di settore vigenti seppur in presenza di vincoli di tutela paesaggistica ivi operanti, ed assoggettate alle specifiche disposizioni ad esse associate e pertanto - nelle more dell'entrata in vigore di disposizioni più puntuali relative alle aree in questione - risulta opportuna al fine di assicurare la migliore tutela degli ambiti in questione la formulazione di prescrizioni, con riguardo agli interventi di mitigazione, sulla base degli approfondimenti condotti dal richiedente,

considerato che, quale principale mitigazione dell'intervento, è previsto l'impianto, lungo il perimetro della recinzione ed esternamente alla stessa, della siepe con altezza, al termine del ciclo vegetativo, di 3.00 mt, efficace per migliorare la schermatura dell'impianto dalle viabilità/itinerari turistici presenti nelle immediate circostanze,

è altresì prevista la colorazione delle lastre di finitura della cabina per il contenimento degli apparati elettrici, di tipo prefabbricato, con una tonalità riconducibile alla gamma delle terre,

considerato che sulla base di quanto rilevabile della Carta della sensibilità visiva prodotta dalla Regione Piemonte, nonché sulla base delle specifiche indagini di visibilità svolte a riscontro della richiesta di integrazioni ai fini della compiuta valutazione del progetto in sede autorizzativa, anche mediante i necessari fotoinserimenti, l'intervento non appare visibile da strade comunali o provinciali interessate da traffico veicolare o da punti panoramici, grazie alla morfologia collinare e ondulata dell'ambito ed alla presenza di macchie di vegetazione, non determinando pertanto diffuse interferenze con la preesistente percezione visiva dalle strade o da punti di maggiore visibilità e nelle relazioni visive tra core Zone e buffer Zone del sito UNESCO;

permangono peraltro alcuni punti di maggiore visibilità dell'intervento come evidenziato nella Relazione di riscontro alla richiesta di integrazioni (Moncalvo, in Strada Zonchetto Crova, sul versante opposto all'intervento), che sebbene dichiarati poco frequentati, sono situati comunque nel contesto già ricordato, e determinano l'esigenza di ottimizzare il progetto delle mitigazioni al fine di consentire il migliore inserimento dell'intervento,

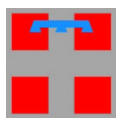
considerato che le opere così come proposte, fatti salvi alcuni accorgimenti da osservare in fase di realizzazione, non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., a condizione che:

- per la siepe di mitigazione venga previsto l'utilizzo di esemplari a pronto effetto, preferibilmente di tipo sempreverde, garantendo le necessarie cure colturali che ne consentano il corretto attecchimento ed il successivo sviluppo vegetativo
- la già prevista colorazione con i cromatismi delle terre dei supporti metallici dei pannelli solari venga estesa anche ad eventuali altre attrezzature comprese in container ubicati all'interno dell'area di stabilimento; venga previsto l'utilizzo di pannelli anch'essi con colorazione nella gamma delle terre o della vegetazione, ed in grado di prevenire per quanto possibile fenomeni di abbagliamento o riverbero
- per la pavimentazione dell'area occupata si proceda, in alternativa all'utilizzo della ghiaia e in tutte le porzioni in cui risulti compatibile con la presenza dei pannelli, l'inerbimento delle relative superfici
- ad ulteriore schermatura delle visuali che presentano alcune criticità (da Strada Zonchetto Crova Moncalvo) venga studiata e impiantata a conveniente distanza dall'impianto, sui terreni di proprietà del richiedente, una quinta vegetale di mascheramento, di essenze arboree autoctone disposte in assetto naturaliforme
- si valuti l'impianto della siepe perimetrale nonché della quinta arborea di cui al punto precedente preliminarmente o contemporaneamente ai lavori di installazione dei pannelli e delle opere inerenti all'impianto fotovoltaico, salvo comprovate esigenze in ordine alle stagioni agronomiche e alle fasi vegetative delle essenze scelte.

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

N. progr.	Descrizione elaborato	Descrizione/Nome file
1	<i>Relazione di fattibilità geologica</i>	02015890268-12062025-0706.003.PDF.P7M
2	<i>Tav. 08 - inquadramento/estratti – documentazione fotografica dello stato di fatto</i>	02015890268-12062025-0706.006.PDF.P7M
3	<i>Tav. 1 – inquadramento/estratti – PRGC, catastale e rilievo fotografico</i>	02015890268-12062025-0706.007.PDF.P7M
4	<i>Tav. 02 – Progetto con indicata distanza stabilimento</i>	02015890268-12062025-0706.008.PDF.P7M
5	<i>Tav. 04 – Regimazione acque, bonifica terreno</i>	02015890268-12062025-0706.009.PDF.P7M
6	<i>Tav. 05 – Progetto - planimetria</i>	02015890268-12062025-0706.010.PDF.P7M
7	<i>Tav. 06 – Dettaglio progetto</i>	02015890268-12062025-0706.011.PDF.P7M
8	<i>Tav. 07 – Illuminazione, videosorveglianza</i>	02015890268-12062025-0706.012.PDF.P7M
9	<i>Tav. 09 – Inquadramento/estratti rendering</i>	02015890268-12062025-0706.013.PDF.P7M
10	<i>Relazione Tecnica impianto fotovoltaico a terra</i>	02015890268-12062025-0706.015.PDF.P7M
11	<i>Relazione Paesaggistica</i>	02015890268-12062025-0706.017.PDF.P7M



12	<i>Tav. 03 - Progetto con fotoinserimento</i>	Tav-03-PROGETTO-CON-FOTOINSERIMENTO.pdf.p7m
13	<i>Tav. 10 – Rappresentazione in planimetria con curve di livello e sezioni</i>	Tav-10-CURVE-LIVELLO.pdf.p7m
14	<i>Relazione di riscontro alla richiesta di integrazioni</i>	Integrazione paesaggistica.pdf.p7m
15	<i>All. 1 alla Relazione di riscontro alla richiesta di integrazioni – Tav. con vincoli Ppr</i>	Allegato 1 - Tav.1.pdf.p7m
16	<i>All. 2 alla Relazione di riscontro alla richiesta di integrazioni – vista aerea con punti di ripresa fotografica</i>	Allegato 2- Vista aerea.pdf.p7m
17	<i>All. 3 alla Relazione di riscontro alla richiesta di integrazioni – Documentazione fotografica integrativa</i>	Allegato 3 - Fotografie.pdf.p7m
18	<i>Raffronto fotografia e fotoinserimento – Moncalvo, Strada Zonchetto Crova</i>	Allegato 4 - Foto a confronto.pdf.p7m
19	<i>Fotoinserimento Moncalvo, Strada Zonchetto Crova - dettaglio</i>	Allegato 5 - Foto inserimento.pdf.p7m

Distinti saluti.

Il Funzionario Istruttore
Arch. Alida Fiandaca

Il Dirigente del Settore

Arch. Caterina SILVA

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

urbanistica.est@regione.piemonte.it
PEC urbanistica.est@cert.regione.piemonte.it
caterina.silva@regione.piemonte.it

Direzione Ambiente, Energia e territorio
Settore Urbanistica Piemonte Orientale

Classif. 11.100/GESPAE/808/2025A/A1600A

Rif. n. 117167/A1600A del 01/08/2025
142771/A1600A del 23/09/2025
154621/A1600A del 13/10/2025

Alla Soprintendenza archeologia, belle arti e
paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo
Via Pavia sn - Cittadella
15121 - ALESSANDRIA
PEC: sabap-al@pec.cultura.gov.it

Oggetto: pratica SUAP: 02015890268-12062025-0706

D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 recante
Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32
Comune: MONCALVO (AT)
Intervento: Realizzazione impianto fotovoltaico a terra di potenza superiore 1MW, loc.
Strada Gessi – C.T. - Foglio 15, Mappali 5, 162, 164, 166
Istanza: [REDACTED]

Comunicazione spontanea del richiedente in corso di procedimento. Osservazioni.

Con riferimento alla istanza in oggetto,

premesso che con nota prot. n. 146244/A1600A in data 29/09/2025 il Settore scrivente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 146, c. 7 del D.lgs 42/2004, ha trasmesso alla competente Soprintendenza in indirizzo la documentazione presentata dal richiedente corredata dalla relazione illustrativa contenente una proposta di provvedimento ed ha contestualmente dato comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo,

vista la comunicazione spontanea, trasmessa dal richiedente alla competente Soprintendenza e qui pervenuta per conoscenza a mezzo PEC, acquisita con prot. n. 154621/A1600A del 13/10/2025, e la relativa documentazione allegata,

preso atto che con la nuova documentazione il richiedente controdeduce alle prescrizioni cui è subordinata l'espressione di parere favorevole, proposte con la richiamata relazione del Settore scrivente, ed in particolare alla prescrizione che recita: *"- la già prevista colorazione con i cromatismi delle terre dei supporti metallici dei pannelli solari venga estesa anche ad eventuali altre attrezzature comprese in container ubicati all'interno dell'area di stabilimento; venga previsto l'utilizzo di pannelli anch'essi con colorazione nella gamma delle terre o della vegetazione, ed in grado di prevenire per quanto possibile fenomeni di abbagliamento o riverbero"*,

preso atto che *"la colorazione dei supporti metallici dei pannelli solari, per la tipologia e sezione del materiale utilizzato, si può realizzare limitatamente al profilo metallico che si impianta nel terreno e non può essere esteso alle strutture tra i pali stessi ed i pannelli solari"*,

preso altresì atto di quanto evidenziato dal richiedente in merito alle tipologie di pannelli attualmente disponibili ed impiegabili per questo tipo di interventi, che presentano ancora limitazioni tecnologiche con riguardo alla possibilità di rivestimento superficiale per conferire colorazioni diverse da quelle di tipo "standardizzato",

constatato che risulta comunque ora proposto l'utilizzo di una diversa tipologia di pannelli rispetto a quanto inizialmente previsto dal progetto presentato, e che dunque viene evitata una colorazione degli stessi altrimenti tendente alla gamma "dei grigio-blu", che non risultava compatibile con il contesto interessato; la tipologia ora proposta prevede l'utilizzo di un pannello antiriflesso, con colorazione "grigio scuro/nero opaco",

si ritiene che la nuova tipologia di pannelli, e relative infrastrutture di sostegno, possa considerarsi compatibile con il contesto in cui si collocano le opere, tenuto conto che nella gamma cromatica delle terre rientrano anche alcune tonalità del grigio e tenuto altresì conto dell'effetto mascherante connesso agli interventi a verde aggiuntivi richiesti con la citata relazione, ed ora previsti in numero di cinque esemplari collocati a coprire le visuali lasciate libere dalla vegetazione esistente nonchè in un ulteriore tratto di siepe per uno sviluppo di circa 150 mt., come meglio evidenziati nella documentazione trasmessa in data 13/10/2025.

Quanto sopra premesso ad opportuna integrazione delle valutazioni già formulate.

Distinti saluti.

Il Funzionario Istruttore
Arch. Alida Fiandaca

Il Dirigente del Settore
Arch. Caterina SILVA

*Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ALESSANDRIA ASTI E CUNEO

Alessandria, data del protocollo informatico

Alla Regione Piemonte

Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio

Settore Territorio e Paesaggio

Pec: territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

Oggetto Risposta al foglio prot. n. 132413 del 09/09/2025
AMBITO E SETTORE: Tutela paesaggistica
DESCRIZIONE: MONCALVO (AT)
Realizzazione impianto fotovoltaico a terra di potenza superiore 1MW
loc. Strada Gessi – C.T. - Foglio 15, Mappali 5, 162, 164, 166
DATA RICHIESTA: data di arrivo richiesta 09/09/2025 e segg.
esta n. 13502 del 09/09/2025
RICHIEDENTE: 
Privato
PROCEDIMENTO: Autorizzazione paesaggistica (Art. 146 D.LGS. 42/2004 s.m.i.)
PROVVEDIMENTO: **PARERE VINCOLANTE**
DESTINATARIO: Regione Piemonte / Pubblico

Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto per la “*Realizzazione impianto fotovoltaico a terra di potenza superiore 1MW, loc. Strada Gessi – C.T. - Foglio 15, Mappali 5, 162, 164, 166*”,

Considerato che l'intervento ricade in parte area tutelata ai sensi della Parte III art. 142 comma 1 lett. c) del D.lgs. n. 42 del 22.01.2004 e s.m.i., (Rio Viazza), così come da ricognizione effettuata dal Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017;

Considerato che l'intervento è ricadente tra i casi ricompresi sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione;

Vista la Relazione trasmessa ai sensi dell'art. 146 c.7 dalla Regione Piemonte, contenente parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

“1) per la siepe di mitigazione venga previsto l'utilizzo di esemplari a pronto effetto, preferibilmente di tipo sempreverde, garantendo le necessarie cure colturali che ne consentano il corretto attecchimento ed il successivo sviluppo vegetativo

2) la già prevista colorazione con i cromatismi delle terre dei supporti metallici dei pannelli solari venga estesa anche ad eventuali altre attrezzature comprese in container ubicati all'interno dell'area di



Alessandria - Cittadella: Caserma Pasubio - Via Pavia snc, 15121 - Tel. +39.0131.229100

Email: sabap-al@cultura.gov.it - Pec: sabap-al@pec.cultura.gov.it - <http://www.sabap-al.beniculturali.it>

CF: 80090770019 - CODICE IPA: RBGM6N

stabilimento; venga previsto l'utilizzo di pannelli anch'essi con colorazione nella gamma delle terre o della vegetazione, ed in grado di prevenire per quanto possibile fenomeni di abbagliamento o riverbero

3) per la pavimentazione dell'area occupata si proceda, in alternativa all'utilizzo della ghiaia e in tutte le porzioni in cui risulti compatibile con la presenza dei pannelli, l'inerbimento delle relative superfici

4) ad ulteriore schermatura delle visuali che presentano alcune criticità (da Strada Zonchetto Crova Moncalvo) venga studiata e impiantata a conveniente distanza dall'impianto, sui terreni di proprietà del richiedente, una quinta vegetale di mascheramento, di essenze arboree autoctone disposte in assetto naturaliforme

5) si valuti l'impianto della siepe perimetrale nonchè della quinta arborea di cui al punto precedente preliminarmente o contemporaneamente ai lavori di installazione dei pannelli e delle opere inerenti all'impianto fotovoltaico, salvo comprovate esigenze in ordine alle stagioni agronomiche e alle fasi vegetative delle essenze scelte“;

Preso atto che successivamente, con nota assunta agli atti di questo Ufficio con prot. 15561 del 13/10/2025, il Richiedente ha presentato integrazione spontanea anticipando l'accoglimento delle prescrizioni di cui ai punti (1), (3), (4), (5), riscontrando in particolare con la previsione di “aggiungere circa 150 mt di siepe perimetrale e 5 piante di alto fusto, con funzione di quinta vegetale di mascheramento, da impiantarsi ai confini della proprietà“, e allegando a tal fine ulteriore render e ortofoto;

Rilevato altresì che in tale sede il Richiedente ha invece formulato *osservazioni* in merito alla possibilità di ottemperare al punto (2), in relazione al quale, non ritenendo possibile l'adozione di colorazione nella gamma delle terre o della vegetazione, ha tuttavia proposto l'utilizzo di un pannello antiriflesso, con colorazione “grigio scuro/nero opaco“, diversa dalla tipologia di pannelli inizialmente prevista nella gamma “dei grigio-blu“;



Render – foto 7- dopo prescrizioni

Vista la successiva nota della Regione Piemonte la quale, assunta agli atti di questo Ufficio con prot. 15974 del 20/10/2025, ha comunicato di ritenere che “la nuova tipologia di pannelli, e relative infrastrutture di sostegno, possa considerarsi compatibile con il contesto in cui si collocano le opere, tenuto conto che nella gamma cromatica delle terre rientrano anche alcune tonalità del grigio e tenuto altresì conto dell'effetto mascherante connesso agli interventi a verde aggiuntivi richiesti con la citata relazione, ed ora previsti in numero di cinque esemplari collocati a coprire le visuali lasciate libere dalla vegetazione esistente nonchè in un ulteriore tratto di siepe per uno sviluppo di circa 150 mt“;



Questa Soprintendenza, condividendo le valutazioni istruttorie condotte dalla Regione Piemonte e le osservazioni successivamente formulate, per quanto di competenza, esprime **parere favorevole** all'emissione dell'autorizzazione paesaggistica per le opere proposte a condizione che il progetto sia puntualmente aggiornato ai fini della sua fase attuativa come da integrazioni volontarie proposte e ottemperando pertanto alle seguenti condizioni:

“1) per la siepe di mitigazione venga previsto l'utilizzo di esemplari a pronto effetto, preferibilmente di tipo sempreverde, garantendo le necessarie cure colturali che ne consentano il corretto attecchimento ed il successivo sviluppo vegetativo

*2) venga previsto l'utilizzo di pannelli antiriflesso con colorazione nella gamma delle terre, **ammettendo tra queste le tonalità del grigio scuro, fino al nero opaco**; la colorazione con i cromatismi delle terre –nella gamma chiara- venga adottata per eventuali altre attrezzature o manufatti ubicati all'interno dell'area di stabilimento, ove compatibile con le componenti tecnologiche impiegate (es. cabine, container).*

3) per la pavimentazione dell'area occupata si proceda, in alternativa all'utilizzo della ghiaia e in tutte le porzioni in cui risulti compatibile con la presenza dei pannelli, l'inerbimento delle relative superfici

4) ad ulteriore schermatura delle visuali che presentano alcune criticità (da Strada Zonchetto Crova Moncalvo) venga studiata e impiantata a conveniente distanza dall'impianto, sui terreni di proprietà del richiedente, una quinta vegetale di mascheramento, di essenze arboree autoctone disposte in assetto naturaliforme

5) si valuti l'impianto della siepe perimetrale nonché della quinta arborea di cui al punto precedente preliminarmente o contemporaneamente ai lavori di installazione dei pannelli e delle opere inerenti all'impianto fotovoltaico, salvo comprovate esigenze in ordine alle stagioni agronomiche e alle fasi vegetative delle essenze scelte

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.

IL SOPRINTENDENTE

Lisa Accurti

*Documento firmato digitalmente ai sensi
degli artt. 20 e ss del D.Lgs 82/2005 e s.m.i*

La Responsabile dell'istruttoria:

arch. Francesca Lupò



Alessandria - Cittadella: Caserma Pasubio - Via Pavia snc, 15121 - Tel. +39.0131.229100

Email: sabap-al@cultura.gov.it - Pec: sabap-al@pec.cultura.gov.it - <http://www.sabap-al.beniculturali.it>

CF: 80090770019 - CODICE IPA: RBGM6N